



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 130/12/CSP

SEGNALAZIONE DEL SIGNOR ORLANDO PORTENTO (CANDIDATO SINDACO NELLA LISTA "PER GENOVA CON ORLANDO PORTENTO") NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA "PRIMOCANALE") E TELENORD S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA "TELENORD") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLA DELIBERA 43/12/CSP DEL 15 MARZO 2012

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 maggio 2012;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, e, in particolare, gli articoli 11 *quater* e 11 *quinquies*;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, recante il codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi dell'art. 11 *quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 24 febbraio 2012 con il quale sono state fissate per le giornate di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali;

VISTA la delibera n. 43/12/CSP del 15 marzo 2012 recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei*

A



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 21 marzo 2012;

VISTA la segnalazione del Signor Orlando Portento, candidato Sindaco con la Lista “Per Genova con Orlando Portento” al Comune di Genova nelle elezioni del 6 e 7 maggio 2012, pervenuta in data 30 aprile 2012 (prot. n. 20097), con la quale è stata denunciata la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte della società P.T.V. Programmazioni televisive S.r.l. (emittente televisiva locale Primocanale) e della società Telenord S.r.l. (emittente televisiva locale Telenord) in quanto, durante la campagna per le elezioni amministrative nel Comune di Genova, nonostante le reiterate richieste, il segnalante sarebbe stato escluso dalla partecipazione ai dibattiti televisivi tra i candidati Sindaci al predetto Comune;

VISTA la nota del 5 maggio 2012 (prot. n. 21264) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha trasmesso le conclusioni dell’attività istruttoria svolta a seguito della richiesta dell’Autorità del 30 aprile 2012 (prot. n. 20308) e ha rappresentato le proprie conclusioni in merito, evidenziando quanto segue:

- il segnalante, già prima dell’esposto in questione, aveva denunciato un “*presunto oscuramento*” nei suoi confronti da parte delle emittenti televisive “Primocanale” e “Telenord” sia attraverso un messaggio di posta elettronica del 17 aprile 2012, nel quale lamentava il mancato invito ai dibattiti e confronti politici, che sia attraverso la stampa cittadina, in particolare sul quotidiano Il Secolo XIX, edizione del 18 aprile 2012;

- il contenuto dell’esposto è “*vago e difficilmente rapportabile a fattispecie concrete di violazione della legge 28 del 2000*”: conseguentemente il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha ritenuto di limitare la propria attività di vigilanza e controllo per verificare l’eventuale esclusione del segnalante dalle trasmissioni elettorali realizzate dalle due emittenti;

- da tale attività istruttoria è emerso che il segnalante è stato presente alla trasmissione organizzata dall’emittente televisiva “Primocanale” in data 1 maggio 2012 ed è stato regolarmente invitato dall’emittente televisiva “Telenord” al dibattito tra tutti i 13 candidati Sindaci di Genova previsto per il 4 maggio 2012;

VISTE in particolare le memorie difensive delle due emittenti, Primocanale e Telenord, acquisite dal predetto Comitato, rispettivamente in data 19 e 23 aprile 2012, anche a seguito della denuncia contenuta nel messaggio di posta elettronica del 17 aprile 2012, con le quali si precisa che:

- quanto all’emittente televisiva “Primocanale”, il Signor Orlando Portento è stato invitato, in data 4 aprile 2012, a partecipare ad una trasmissione prevista per il giorno seguente, dalle ore 21.00 alle ore 22.30, ma, avendo saputo che non sarebbero stati presenti i candidati Sindaci, Signori Marco Doria ed Enrico



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Musso, ha declinato l'invito; alla disponibilità manifestata dall'emittente televisiva in ordine ad altre trasmissioni, il Signor Portento ha ribadito che se non ci fossero stati i principali candidati Sindaci non vi avrebbe preso parte;

- quanto all'emittente televisiva "Telenord", sono stati inoltrati numerosi inviti a partecipare agli incontri televisivi c.d. "faccia a faccia", ma il segnalante si è sempre dichiarato disponibile a prendervi parte solo in presenza di altri candidati dallo stesso preventivamente scelti. Nella nota si fa presente, inoltre, che tutte le trasmissioni c.d. "faccia a faccia" sono state riprese in occasione di eventi organizzati da terzi soggetti e non già svolte e registrate negli studi televisivi;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 11 *quater* della legge n. 28/00 "*Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica*";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9, primo comma, della delibera n. 43/12/CSP nei programmi di informazione, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11 *quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal codice di autoregolamentazione;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi di informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

CONSIDERATO che dall'esame delle risultanze istruttorie trasmesse dal Comitato emerge che la mancata partecipazione del Signor Orlando Portento ai confronti e ai dibattiti tra i candidati Sindaci al Comune di Genova trasmessi dalle emittenti televisive "Primocanale" e "Telenord" è imputabile al diniego opposto dallo stesso, più volte ribadito, a partecipare a trasmissioni ove non fossero presenti determinati candidati Sindaci da lui indicati;

RILEVATO che nell'esposto viene genericamente lamentata l'assenza dell'esponente nelle trasmissioni in onda sulle emittenti televisive "Primocanale" e "Telenord", senza circostanziare gli episodi in cui la pretesa lesione si sarebbe prodotta;

RILEVATO che il Comitato, nella proprie conclusioni istruttorie del 5 maggio, riferisce che il candidato Sindaco signor Portento è stato ospite di una trasmissione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

organizzata dall'emittente Primocanale in data 1 maggio ed è stato regolarmente invitato dall'emittente Telenord al dibattito del 4 maggio tra tutti i candidati Sindaci di Genova;

RITENUTA, pertanto, non sussistente la violazione delle disposizioni della legge n. 28/2000 denunciata nell'esposto *de quo*;

RITENUTO di aderire alle conclusioni del Comitato regionale per le comunicazioni della regione Liguria in quanto non si riscontrano concrete fattispecie di violazione della normativa richiamata;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera viene trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria.

Roma, 7 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola